

 COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA Provincia di Brescia	sigla C.C.	numero 10	data 29/07/2026
OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026 2029 CON FOCUS SU PRIMO SEMIPERODO 2026-2027 E RELATIVI ALLEGATI E TARIFFE TARI ANNO 2026			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

ZANELLI SILVANO	Sindaco	SI
CININI ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
LAZZARI PIERANGELA	Consigliere	SI
MUSESTI SERGIO	Consigliere	SI
COBELLI PIETRO	Consigliere	SI
FESTA MARUSKA	Consigliere	SI
FRANZOSI GIOVANNI	Consigliere	SI
VEZZOLA PAOLO	Consigliere	SI
RAGGI PAOLA	Consigliere	SI
CINQUETTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI
ZANELLI RICCARDO	Consigliere	NO
ANTONIOLI CRISTIANO	Consigliere	SI
ZENI MARTA LUDOVICA	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott Luigi Lanfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANELLI SILVANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026-2029 CON FOCUS SU PRIMO SEMIPERODO 2026-2027 E RELATIVI ALLEGATI E TARIFFE TARI ANNO 2026

Relaziona il Sindaco chiarendo le motivazioni degli aumenti proposti dal gestore del servizio.

Il consigliere Cinquetti chiede ipotesi di applicazione per vari casi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- *il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- *il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- *il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 16.12.2024;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
-

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2022 con oggetto: "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)";

VISTO l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ..." e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...";

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Puegnago del Garda, non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente, appreso agli atti con prot. 5226/2026, validato prot. 5975/2026, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato CO.SE.A;

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore con prot. 5226/2026, ammonta a quanto di seguito rappresentato:

	2026	2027	2028	2029
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	482.605,00 €	512.123,04 €	508.786,24 €	469.279,34 €
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	257.991,69 €	290.508,70 €	323.966,27 €	267.213,80 €
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	740.596,68 €	802.631,74 €	832.752,51 €	736.493,14 €
$\sum$ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	481.575,11 €	511.248,49 €	507.911,69 €	468.404,79 €
$\sum$ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	257.495,81 €	290.084,69 €	323.542,25 €	266.789,79 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	739.070,91 €	801.333,18 €	831.453,95 €	735.194,58 €

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - 68 % a carico delle utenze domestiche;
 - 32 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, successivamente prorogato;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- la Legge 199/2025 articolo 1 comma 677 la quale ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio». 5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025, relativo alle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni disagiate (c.d. "Bonus Rifiuti"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025;

RICHIAMATA la deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/r/rif la quale ha dato avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM. 21 gennaio 2025 n. 24, secondo la misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025:

- 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per bonus rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

RICORDATO che:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999);

CONSIDERATO inoltre che, sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 32 del 13.05.2026;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

CON VOTI espressi per alzata di mano da n° 12 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

Favorevoli n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza

Contrari n. 3 Consiglieri Comunali di minoranza (Cinquetti, Antonioli, Zeni M.)

DELIBERA

DI APPROVARE le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero deliberate;

DI APPROVARE il piano economico e finanziario per gli anni 2026-2029 con focus su primo semiperiodo 2026-2027 e relativi allegati, opportunamente validato;

DI QUANTIFICARE in € 740.597,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

DI APPROVARE, per l'anno 2026, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche allegare quali parti integranti e sostanziali della presente, determinate in applicazione dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) e riacordo agli atti, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quantificato al punto precedentemente deliberato;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DARE, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 3, derivante dall'applicazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025 come nuova componente perequativa il cui valore sarà stabilito da apposita Delibera ARERA in fase di definizione;

DI DARE ATTO che eventuali modifiche agli importi delle componenti perequative 1, , 2, e 3, da parte degli organi competenti potranno essere applicati senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DI RICHIAMARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.05.2026, autorizzando gli uffici competenti, con riferimento alle DSU aggiuntive relative agli utenti interessati dal flusso integrativo erogabile entro il 30 settembre 2026, a riconoscere il beneficio mediante inserimento diretto nella bolletta TARI 2026, qualora tale modalità risulti più agevole ed efficiente rispetto all'emissione e alla consegna dell'assegno

circolare, fermo restando come quest'ultima costituisca la modalità ordinaria e principale di erogazione del beneficio, lasciando pertanto libera discrezione all'ufficio sulla modalità più opportuna di erogazione;

DI DEFINIRE le scadenze per il versamento della TARI 2026 nelle seguenti:

- 30/09/2026;
- 02/12/2026;

DI CONFERMARE quanto definito con Deliberazione di Giunta n. 8 del 26.04.2022 ovvero di deliberare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, numero 1199.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

CON VOTI espressi per alzata di mano da n° 12 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

Favorevoli n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza

Contrari n. 3 Consiglieri Comunali di minoranza (Cinquetti, Antonioli, Zeni M.)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **12**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE REPORT DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2026 2029 CON FOCUS SU PRIMO SEMIPERODO 2026-2027 E RELATIVI ALLEGATI E TARIFFE TARI ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore
Deborah Avigo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Deborah Avigo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT LUIGI LANFREDI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Puegnago del Garda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZNLSVN75A29H717N/7028000505739766.VF6K8foWxZTAZseMJ4dcr3yw7rw\= in data 11/08/2026
LUIGI LANFREDI in data 11/08/2026



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Provincia di Brescia

DELIBERA N. 10 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
PER GLI ANNI 2026 2029 CON FOCUS SU PRIMO SEMIPERODO 2026-2027 E
RELATIVI ALLEGATI E TARIFFE TARI ANNO 2026

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 11/08/2026 al 26/08/2026
ed è divenuta esecutiva il 29/07/2026.

Il Segretario Generale
Dott Luigi Lanfredi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Puegnago del Garda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUIGI LANFREDI in data 28/08/2026